

Schema di Convenzione

Convenzione per l'erogazione di servizi in attuazione del Piano di Attuazione Regionale per la Garanzia Giovani Basilicata 2014-2015 a valere sul PON YEI (di seguito "Convenzione")

TRA

Regione Basilicata, rappresentata dal Dirigente pro-tempore dell' Ufficio Politiche del Lavoro domiciliato per la carica presso la regione Basilicata Via Vincenzo Verrastro – 85100 – Potenza (di seguito Regione);

E

Denominazione....(ragione sociale)..... con sede legale in, rappresentata dal legale rappresentantedel Capofila dell'ATS (di seguito Soggetto attuatore).

Le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione regola le modalità di attuazione delle misure 1C; 2A; 3; 5; 7; 8 del PAR Basilicata (servizi) ai sensi del Piano di Attuazione Regionale della Basilicata per la Garanzia Giovani 2014-2015 (di seguito "PAR Basilicata") a valere sul PON YEI.
2. In attuazione del PAR Basilicata, la Regione adotta l' Avviso pubblico (di seguito "Avviso") *Invito a presentare candidature per l'individuazione di operatori autorizzati all'attuazione di misure del PAR Basilicata* . Le misure oggetto dell'Avviso sono: misure di orientamento specialistico (scheda 1C); formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2A); accompagnamento al lavoro (scheda 3); tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica (scheda 5); sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (scheda 7); mobilità professionale transnazionale e territoriale (scheda 8).
3. L'Avviso è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Destinatari dei Servizi

1. I destinatari dei servizi sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione (Not in Education, Employment or Training -NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e sottoscritto un apposito Patto di Servizio presso un Centro per l'impiego della Regione.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. La candidatura da parte del soggetto attuatore avviene mediante il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione.
2. L'avvenuta adesione del giovane ad un servizio offerto dal soggetto attuatore comporta l'automatica e contestuale accettazione e presa in carico del giovane da parte dello stesso soggetto. Il soggetto attuatore è tenuto pertanto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto comportamenti di tipo discriminatorio.
3. Nello svolgimento dei servizi, il soggetto attuatore è tenuto ad erogare le prestazioni previste dagli avvisi con diligenza e ad adottare tutti i comportamenti per promuovere l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
4. Il soggetto attuatore eroga il servizio entro il termine di venti giorni a partire dalla data di sottoscrizione del Piano di azione individuale (PAI).

Art. 4 – Obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore è tenuto a registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei destinatari secondo quanto definito dall' Avviso;
2. Nell'erogazione dei servizi il soggetto attuatore si obbliga a:
 - a) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo, lavoro, formazione, orientamento, e accreditamento;
 - b) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo in particolare la consapevolezza che il servizio erogato è cofinanziato nell'ambito della Garanzia Giovani attraverso il FSE;
 - c) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché la normativa in materia fiscale;
 - d) provvedere alla copertura assicurativa per i corsi di formazione ovvero verificare nel caso dei tirocini formativi che il soggetto ospitante vi provveda;
 - e) comunicare per posta PEC l'avvio delle attività con l'indicazione dei giovani coinvolti;
 - f) per i corsi di formazione comunicare per posta PEC in via preventiva (ossia fino al momento previsto da calendario per l'inizio dell'attività specifica), a pena di inammissibilità:
 - tutte le variazioni al calendario delle attività, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
 - sospensione o annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
 - inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi); in particolare, l'inserimento di nuovi allievi negli interventi formativi andrà effettuato nel rispetto dell'ordine dell'eventuale graduatoria di selezione;
 - inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati;

- g) comunicare in via preventiva le eventuali variazioni riferite all'operatore che gestisce il servizio, con posta PEC;
- h) utilizzare un registro delle presenze per ogni intervento di orientamento e formativo;
2. adottare un sistema contabile distinto e un'adeguata codificazione contabile, coerente con le direttive regionali sullo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte dei soggetti incaricati;
 3. utilizzare un conto corrente bancario dedicato alle operazioni attivate nell'ambito del PAR Basilicata;
 4. accettare il controllo in itinere ed ex-post dei soggetti di controllo incaricati, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione. Il soggetto attuatore garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;
 5. fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;
 6. conservare tutta la documentazione di progetto, contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati, presso la propria sede per il periodo di tempo previsto dall'art. 140 del Reg.(CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti;
 7. osservare tutto quanto previsto dall' Avviso e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dall'Avviso;
 8. implementare, per quanto di competenza, i sistemi informativi correlati alla Garanzia giovani, ivi incluso l'aggiornamento della Sezione 6 – Dati Politiche attive della scheda anagrafica professionale (SAP) del giovane.
 9. non delegare a terzi attività o parti di attività relative ai servizi, gestendo ed attuando in proprio tutte le varie fasi operative dei servizi per i quali ha espresso la propria candidatura.

Art. 5 – Obblighi della Regione

1. La Regione mette a disposizione documentazione tecnica, modelli e strumenti di lavoro finalizzati a facilitare la gestione dell'operazione da parte dei soggetti attuatori.
2. La Regione svolge i controlli di gestione sulla domanda di rimborso trasmessa dal soggetto attuatore;
3. La Regione provvede, quindi, alla predisposizione delle richieste di erogazione da inviare al Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (I.G.R.U.E.), mediante apposita procedura informatica.

4. Contestualmente la Regione svolge i controlli di primo livello, secondo le procedure previste dal proprio Sistema di Gestione e Controllo, al fine di verificare la regolarità nell'esecuzione dei servizi in favore dei destinatari, l'effettivo raggiungimento del risultato atteso e l'ammissibilità delle spese oggetto della domanda di rimborso trasmessa dal soggetto attuatore e del suo eventuale pagamento

5. In applicazione delle regole previste dalla normativa e dalle e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento, nonché da quanto definito dall'Avviso, gli esiti dei controlli confermeranno i pagamenti effettuati e da effettuarsi o ne determineranno il mancato riconoscimento e l'attivazione di eventuali procedure di recupero.

Art. 6 –Rendicontazione e domanda di Rimborso

1. La rendicontazione avviene su base mensile e l'erogazione avviene in funzione dei servizi effettivamente resi e a fronte di verifica della regolarità dell'esecuzione e della documentazione di rendicontazione. In particolare, il legale rappresentante del Capofila dell'ATS autorizzata presenta un'unica richiesta per il pagamento di tutte le attività per cui è ammesso, come specificato per singola misura nell' "Allegato A" dell'Avviso, inviando per posta raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano alla Regione – Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Politiche del Lavoro entro il giorno 5 del mese successivo alla conclusione del mese oggetto della richiesta, la seguente documentazione:

a. richiesta unica di rimborso per l'importo che complessivamente spetta, (utilizzando il modello reso disponibile sul Sito della regione Basilicata);

b. fattura o altro documento fiscale equivalente in originale dei componenti dell'ATS interessati, intestate alla Regione, relativo alle attività e alle connesse quote finanziarie di rispettiva competenza che riporta i riferimenti dell'ATS accreditata, del PON YEI e dell' Avviso: Avviso Multimisura -Piano di attuazione della regione Basilicata 2014 -2015;

c. prospetti di riepilogo dei servizi svolti e delle relative ore erogate con riferimento alla specifica attività posta in essere, al giovane coinvolto ed alla sua profilazione e a quanto specificamente richiesto per le singole misure, ai sensi dell'allegato A dell'A.P;

d. una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante del soggetto attuatore ex. art. 47 DPR 445/00 in merito alle attività svolte nel periodo di riferimento;

e. ogni eventuale ulteriore documentazione che l'Amministrazione dovesse decidere di richiedere nel rispetto delle procedure attivate ed in coerenza con le eventuali richieste che l'IGRUE dovesse avanzare per perfezionare i pagamenti.

2. Il Capofila-mandatario agisce in base ad un mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della Regione e con delega irrevocabile all'incasso; in virtù di tale delega gli importi verranno interamente erogati, con il tramite dell'IGRUE, al Capofila-mandatario.

3. A seguito delle opportune verifiche, le domande di rimborso verranno trasmesse al Ministero delle Economie e delle Finanze -IGRUE che effettua i pagamenti in nome e per conto della Regione Basilicata.

Art. 7- Riconoscimento del contributo

1. L'ammontare del contributo pubblico è riconosciuto in favore del soggetto attuatore in base alle ore di servizio effettivamente svolte e/o al risultato conseguito, secondo le regole stabilite nell'Avviso secondo i valori degli importi riconosciuti per i singoli servizi e per i livelli di risultato conseguito (Allegato A all'Avviso).

2. In tutti i casi in cui la Regione rilevi l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto attuatore si procede al blocco dei successivi rimborsi e, nei casi in cui i rilievi riguardano attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione.

Art. 8 – Monitoraggio e valutazione

1. Il soggetto attuatore si impegna a fornire informazioni quali-quantitative alla Regione in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report, finalizzati a consentire alla Regione di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.

Art. 9 - Divieto di cumulo

1. Il soggetto attuatore garantisce che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

Art. 10 –Tutela della privacy

1. Ai sensi della D.G.R. n. 551 del 5/12/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione , il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Ufficio Politiche del Lavoro.

2. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.

3. Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel D.lgs.n.196/2003, è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei da parte di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione.

4. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.

5. La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

6. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del suddetto D. lgs. n. 196/2003.

7. Titolare del trattamento per la Regione è l'Ufficio Politiche del Lavoro.

8. Con la sottoscrizione della Convenzione il soggetto attuatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Art. 11 –Recesso

1. L' attuatore può recedere dalla convenzione comunicandolo alla Regione con raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso comporta l'eliminazione dell'offerta di servizi del soggetto attuatore dal sistema informativo regionale di norma entro 10 giorni dalla ricezione del recesso.

2. In caso di recesso, il soggetto attuatore è tenuto a portare a compimento le attività in corso in vigenza della presente convenzione.

3. Il soggetto attuatore che recede dalla convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte di organi regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

Art. 13 – Legge applicabile e Foro competente

1. Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

2. Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Potenza.

Luogo e data

Per accettazione

Regione

Soggetto Attuatore